

Comune di Scorzè Rep. 2625 del 26 gennaio 2021

ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 e s.m.i.

tra

L'Ipab Opere Riunite Buon Pastore, nella persona del Presidente Pro – tempore dott. Scarano Carmine, domiciliato per la carica in Venezia, San Polo 2123, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'IPAB Opere Riunite Buon Pastore, avente sede legale in Venezia, San Polo 2123 - CF 94020070275 - in forza di nomina, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto delle Opere Riunite Buon Pastore, da parte di S.E. Il Patriarca di Venezia - Prot. Cur. 2018-1278 del 20.11.2018 - (d'ora innanzi "Ipab")

e

Il Comune di Scorzè (VE) nella persona del Responsabile del Settore Gestione del Territorio-Ambiente Giancarlo Dal Zilio domiciliato per la carica in Scorzè (VE) piazza Aldo Moro n. 1, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Scorzè (C.F.82002430278 – P. IVA 01861800272 in forza di decreto Sindacale n. 4 del 20/05/2020; (d'ora innanzi "Comune" e ambedue gli enti sottoscrittori d'ora innanzi: "enti")

premessi che

- Al Comune spetta la titolarità delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale in un'ottica di promozione del benessere pubblico e che tali funzioni si esplicano, tra le altre, nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche promuovendo le risorse della collettività e il coordinamento e l'integrazione con gli enti pubblici e privati che operano nell'ambito di competenza locale nonché il controllo e la valutazione della gestione dei servizi;
- Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza hanno tradizionalmente perseguito nei secoli, in una generale visione di tutela dei diritti della persona, l'opera di assistenza ai poveri, ai minori e agli anziani, alle donne e agli infermi e a quanti versavano in condizioni di difficoltà, mantenendo un proprio autonomo ruolo e qualificandosi come uno dei principali soggetti

erogatori di servizi socio-assistenziali, affiancando e supportando gli enti istituzionalmente preposti;

- l'Ipab Opere Riunite Buon Pastore deve la sua origine all'iniziativa del Sacerdote Mons. Giovanni Gregoretti che nel 1853 avviò un asilo per bambine e ragazze in difficoltà, successivamente costituito ed eretto a ente morale con Regio Decreto del 20/11/1873. Oggi l'ente, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge n. 6972 del 1890, risulta dalla fusione di alcuni soggetti giuridici attuata con DPGR n. 680 del 31/3/1992 e DPGR n. 523 del 24.12.2013 e opera in una fedeltà dinamica ai fini statutari originari e a quelli degli enti che in esso nel tempo sono confluiti.
- L'attuale statuto dell'Ipab prevede tra gli scopi statutari anche la promozione, la realizzazione e la gestione di servizi sociali e socio-sanitari, l'educazione e l'assistenza, la prevenzione dall'emarginazione e dal disadattamento sociale, l'ospitalità anche in forma gratuita nonché studi e ricerche sui bisogni sociali con attenzione aperta a minori, giovani, adulti e famiglie e comunque a tutti i soggetti con difficoltà.
- l'Ipab è proprietaria di un immobile e relativi terreni adiacenti ubicati nel Comune di Scorzè, in Via Boschi, n. 15 – Cappella di Scorzè (censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Scorzè, foglio 11, particella 281, sub. 3 mq. 71 Cat C/6 , classe 3 R.C. 106,34 e sub 4 cat. A/7 classe 3 vani 19 RC 1.668,16 e al Catasto Terreni del Comune di Scorzè al Foglio 11, particella 284 SA di ha 0.3380 RD 21,47 RA 13,96 e al foglio 11, particella 359 SA ha 0.4110 RD 26,11 RA 16,98) parte del patrimonio indisponibile dell'ente, la cui destinazione originaria e progettuale non ha potuto trovare realizzazione a seguito delle intervenute mutate esigenze del territorio e che pertanto il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di verificare un diverso utilizzo sociale a beneficio pubblico collettivo della proprietà, comunque in linea con le finalità statutarie dell'Ipab e a tale scopo ha ritenuto utile avviare un confronto con il Comune di Scorzè;
- Il Comune sostiene la collaborazione strutturata con le organizzazioni di iniziativa privata che rispondono ai bisogni della collettività, erogando servizi che vedono un'elevata e incisiva

partecipazione di diversi gruppi di portatori interessi e che pertanto meritano di trovare nell'istituzione municipale un interlocutore primario e consapevole delle risorse esistenti in seno alla collettività;

- Il Comune di Scorzè ha espresso con deliberazione di C.C. n. 57 del 09/11/2020 l'interesse all'utilizzo del bene in mutua collaborazione e accordo con l'Ipab per il perseguimento di un pubblico interesse e per usi sociali;

premesse altresì che

- ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, anche inerenti la missione statutaria quali, nello specifico, l'attività di utilizzo del patrimonio indisponibile per finalità di promozione sociale e pubblico interesse e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge 241/1990 e s.m.i.;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 18.12.2020, l'Ipab ha approvato il presente Accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 09/11/2020 il Comune di Scorzè ha approvato la proposta dell'Ipab per il presente Accordo;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);

tutto ciò premesso, parte integrante del presente accordo, gli enti sopra costituiti concordano

quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce strumento di concertazione finalizzato allo svolgimento di attività sociali a beneficio dei soggetti fragili e delle fasce deboli della popolazione quali, a titolo non esaustivo: minori, disabili, anziani, donne fragili che ambedue gli enti annoverano tra le proprie finalità istituzionali e per garantire un effettivo perseguimento delle politiche sociali e di prossimità.

Le attività indicate e altre assimilabili saranno individuate a mezzo procedura di evidenza pubblica a cura del Comune, rivolta a soggetti che perseguano finalità e abbiano scopi coerenti con quelli istituzionali dell'Ipab, assicurando la corretta gestione della proprietà dell'Ipab.

Art. 2 – Ruolo delle parti

- L'Ipab e il Comune si propongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari, sia in termini di risorse umane, al fine di realizzare compiutamente gli obiettivi comuni definiti nel presente Accordo, nel rispetto nelle singole specificità statutarie e ispirandosi al principio di leale collaborazione.
- L'Ipab concede in comodato gratuito al Comune un fabbricato e relativi terreni adiacenti ubicati nel Comune di Scorzè, in Via Boschi, n. 15 – Cappella di Scorzè, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Scorzè, foglio 11, particella 281, sub. 3 mq. 71 Cat C/6 , classe 3 R.C. 106,34 e sub 4 cat. A/7 classe 3 vani 19 RC 1.668,16 e al Catasto Terreni del Comune di Scorzè al Foglio 11, particella 284 SA di ha 0.3380 RD 21,47 RA 13,96 e al foglio 11, particella 359 SA ha 0.4110 RD 26,11 RA 16,98 nello stato di fatto e d'uso in cui trovasi.
- Il Comune, tenuto conto delle finalità e obiettivi del presente accordo, individua le attività consone all'utilizzo dell'immobile concesso in comodato dall'Ipab e provvede, a mezzo

procedura di evidenza pubblica, a selezionare i soggetti che presenteranno il progetto che possa realizzare al meglio dette finalità e obiettivi.

- Il Comune s'impegna a dare avvio alle procedure di evidenza pubblica, con spese di pubblicazione e gestione a proprio carico, per la concessione dell'immobile e relativi terreni entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
- I soggetti affidatari dei servizi, in possesso dei requisiti richiesti dal Bando Comunale, si obbligano a rispettare, oltre a quanto prescritto nel medesimo bando, quanto previsto dalla presente convenzione e, in particolare quanto segue:
 - a. l'immobile e relativi terreni sono concessi per gli usi e le finalità stabilite nella presente convenzione, con spese di ordinaria manutenzione a carico del soggetto cui l'immobile sarà affidato oltre ad eventuali costi di adeguamento, qualora necessari all'ottenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento per le attività sociali e/o socio sanitarie ivi svolte, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
 - b. ogni aggiunta o modifica, che alteri il carattere e la destinazione d'uso dei locali e ogni altra innovazione, che comporti modifiche strutturali, non potrà essere operata dal soggetto affidatario senza il preventivo consenso scritto dell'Ipab. Ai sensi degli art. 1592 e 1593 del Codice Civile il conduttore a qualsiasi titolo degli immobili non avrà diritto ad alcuna indennità per i miglioramenti eventualmente apportati all'immobile affidato, fatta salva la possibilità di un'eventuale partecipazione economica dell'Ipab, senza che tuttavia ciò comporti alcun obbligo nei confronti del soggetto cui l'immobile sarà affidato;
 - c. il soggetto affidatario provvederà a suo carico alle riparazioni di cui agli art. 1576 e 1609 del Codice Civile ed ogni altra manutenzione ai beni immobili e mobili e agli impianti e infissi.
 - d. il soggetto affidatario provvederà alla voltura delle utenze o all'attivazione di quelle necessarie allo svolgimento dell'attività ivi svolta. Analogamente il soggetto affidatario si farà carico, ove non esente, delle imposte e tributi gravanti dall'utilizzo degli immobili;
 - e. l'identificazione della struttura e del servizio in essa attivato utilizzerà la seguente denominazione "Villa Mons. Gregoretti";

- il Comune ha facoltà di indire una nuova procedura di evidenza pubblica, qualora le circostanze lo richiedano, e di affidare ad altri soggetti pubblici o privati diversi da quelli del primo bando la gestione dell'immobile, salvo il rispetto dei patti e delle condizioni indicati nella presente convenzione, e purché la data dell'affidamento non oltrepassi quella di scadenza del presente Accordo;
- L'Ipab e il Comune nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano inoltre a:
 - rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione ai soggetti interessati, sia nell'adozione dei provvedimenti adottati;
 - assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni;
- il Comune è individuato come autorità referente del presente Accordo verso terzi.

Art. 3 – Durata

Il presente Accordo ha validità fissata in 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, più il possibile rinnovo per successivi 10 anni da richiedersi da parte del Comune non oltre 12 (dodici) mesi prima della scadenza. Il Comune ha la possibilità di recedere in ogni momento, dando preavviso con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata entro 12 (dodici) mesi dalla scadenza. E' escluso il recesso per i primi 3 anni.

Art. 4 – Valorizzazione economica delle prestazioni

Il progetto è svolto con il contributo di entrambi gli enti che individuano le risorse nell'ambito dei propri bilanci.

Le risorse messe a disposizione, copriranno i costi individuati nel presente Accordo, salvo che non siano coperti dai soggetti affidatari della gestione e funzionamento dell'immobile e relativi terreni concessi.

Saranno valorizzate le spese di manutenzione dell'immobile e dei terreni, degli impianti e ogni altra spesa necessaria operata da ciascuno dei due enti ai fini della migliore riuscita del progetto.

Art. 5 – Inadempimenti

Gli enti, qualora accertino inadempienze nella realizzazione dell'Accordo provvedono a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo PEC o altro mezzo, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
- dichiarare l'eventuale decadenza dell'Accordo e stabilire contestualmente gli oneri economici a rispettivo carico.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dagli enti, sarà devoluta alla giurisdizione del TAR del Veneto.

Art. 6 – Informazione e comunicazione

Gli Enti sottoscrittori il presente Accordo si impegnano a organizzare, preferibilmente congiuntamente, eventi che possano dare rilievo alle attività e iniziative intraprese mediante l'uso sociale dei beni affidati in comodato, dando evidenza nella eventuale documentazione e nell'utilizzo dei media (es. brochures, dépliant, siti internet ...) la messa a disposizione dell'area da parte dell'Ipab (Es. dicitura. *Villa Mons. Gregoretti - Spazi gratuitamente concessi da Opere Riunite Buon Pastore*). L'avvio dell'attività all'interno dei beni affidati sarà preceduto da conferenza stampa congiunta per la divulgazione dell'iniziativa, anche utilizzando i sistemi di comunicazione a più larga diffusione. (Sito internet degli enti, messaggi personalizzati tramite piattaforme sociali, etc..)

Art. 7 – Modifiche

L'Ipab e il Comune s'impegnano a procedere periodicamente a verifica congiunta del presente Accordo e a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari. È fatta comunque salva la possibilità di promuovere, su richiesta di uno dei soggetti sottoscrittori, modifiche al presente Accordo, che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove esigenze di utilizzo del bene per scopi sociali e di pubblica utilità non ricompresi in quelli indicati all'articolo 1.

Art. 8 – Disposizioni finali e di chiusura

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla disciplina di riferimento, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

Gli enti, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), tratteranno i dati contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

I referenti del presente Accordo sono:

per il Comune di Scorzè : architetto Giancarlo Dal Zilio

per l'Ipab: dott. Carmine Scarano

Il presente Accordo sarà pubblicato all'Albo on Line delle parti.

Il presente contratto è registrato a spese del Comune di Scorzè in misura fissa, ai sensi dell'art. 5, allegato A, parte prima, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Data 26 gennaio 2021